



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 55 Registro Deliberazioni

Data 05/11/2024

OGGETTO :

DESTINAZIONE DI QUOTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025.

In data 05 NOVEMBRE 2024 alle ore 15:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GILARDI FABIO	Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Vice Sindaco	X	
LESTINGE ANGELO	Assessore		X
FALCO FABIO	Assessore	X	
RIZZUTI LAURA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Signor GILARDI FABIO - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

CONSIDERATO che, essendo al momento in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2025/2027, risulta necessario adottare la presente deliberazione di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art. 208, comma 5, del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada);

VISTI:

- il D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- la L. 29/07/2010 n. 120;

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 208 e 142, commi dal 12-*bis* al 12-*quater*, del D. Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
- c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta

facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 C.d.S. comma 4 (violazioni alle norme del C.d.S.)

in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per almeno il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- b) per almeno il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- c) per la restante parte ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà comunale;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 208 C.d.S. comma 5 e 5-bis concernenti la facoltà dell'Ente di destinare in tutto o in parte la restante quota dei proventi alle finalità ivi contenute;

Sanzioni ex art. 142 C.d.S. (violazioni limiti massimi di velocità accertate attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente da cui dipende l'organo accertatore;

per le seguenti finalità:

- a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

VALUTATE le caratteristiche della rete viaria che attraversa il territorio comunale ed, in particolare, tenuto conto che le strade in cui il personale del locale Comando di Polizia Municipale svolge i servizi di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità sono di proprietà comunale o in concessione ad ANAS (SS1 Aurelia e Aurelia-bis), per cui, allo stato attuale, non si concretizza l'ipotesi prevista dal comma 12 bis dell'art. 142 C.d.S. di riparto dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni costituite dal superamento dei limiti di velocità tra l'Ente proprietario della strada e quello da cui dipende l'organo accertatore, risultando detti proventi di intera spettanza di questo Comune;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n. 608 del 30/12/2019 recante le istruzioni operative per l'inserimento e la trasmissione della relazione in merito ai proventi del Codice della Strada prevista dall' art. 142 comma 12-quater del D. Lgs. n. 285/1992;

RISCONTRATO che il competente Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alle disposizioni del succitato decreto ministeriale, ha regolarmente trasmesso, per l'anno 2023, la relazione consuntiva dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. e agli interventi realizzati con tali risorse;

RITENUTO di provvedere in merito agli obblighi di corretto utilizzo delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S., allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;

POSTO che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero dell'interno del 11/04/2024, pubblicato in G.U. 28/05/2024 n. 123, si è reso necessario un ridimensionamento dei servizi di controllo con impiego dei misuratori di velocità in dotazione al Comando, per le ragioni di seguito indicate:

- è concretamente possibile impiegare solo il misuratore TELELASER TruCam, provvedendo alla contestazione immediata delle infrazioni, modalità quest'ultima che, impegnando gli operatori per un rilevante lasso di tempo per ciascuna violazione accertata, limita il numero complessivo delle sanzioni elevate durante il servizio;
- per la realizzazione delle postazioni mobili di controllo della velocità, con contestazione differita delle violazioni, a norma dell'art. 3 del succitato decreto interministeriale, è prescritta la preventiva individuazione da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 121/2002, dei tratti di strada urbani ed extraurbani in cui detta modalità è ammessa, presupposto precedentemente richiesto solo per le postazioni di rilevamento fisse;
- in conseguenza di dette sopravvenute innovazioni del quadro normativo di riferimento, non è stato più possibile svolgere i servizi di controllo pianificati, utilizzando anche i contenitori velobox appositamente collocati lungo la locale rete viaria, in cui alloggiare, a rotazione, l'autovelox in dotazione;

- si provvederà quanto prima all'avvio dell'iter procedurale finalizzato alla richiesta della succitata autorizzazione prefettizia, il cui esito appare però incerto, sia in termini di risultato che di tempistiche;

DATO ATTO che, per i succitati motivi, si sono dovuti ridurre significativamente gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa per finalità vincolate dei proventi delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. per il corrente esercizio 2024 e risulta opportuno stabilire, in via prudenziale, una corrispondente limitazione delle previsioni di dette voci di entrata e spesa per l'anno 2025 e seguenti;

ATTESO che, sulla base delle somme accertate per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, il Bilancio di Previsione in corso di approvazione da parte dell'Ente, per l'esercizio 2025 prevede:

- un'entrata per sanzioni amministrative in applicazione dell'art 208 del Codice della Strada pari a € 280.000,00, dalla quale, detratta la somma di € 67.334,00 relativa all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risulta un'entrata netta pari a € 212.666,00, di cui almeno il 50% da destinare agli specifici impieghi vincolati per complessivi € 106.333,00;
- un'entrata per sanzioni amministrative in applicazione dell'art 142 del Codice della Strada pari a € 20.000,00, dalla quale, detratta la somma di € 1.582,00 relativa all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risulta un'entrata netta pari a € 18.418,00, interamente da destinare agli specifici impieghi vincolati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/01/2009 all'oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare al personale della Polizia Municipale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18/10/2019, con la quale, in ossequio alle disposizioni derivanti dall'applicazione del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, pubblicato su G.U. n. 141 del 20/06/2018, è stata innovata la disciplina della previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale, individuando il Fondo negoziale Perseo-Sirio quale unico Fondo destinatario dei previsti contributi datoriali destinati a tali finalità;

RISCONTRATO che, come disposto con l'atto di indirizzo citato al capoverso precedente, con la presente deliberazione è necessario determinare la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente da destinare alla previdenza complementare per il personale del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c) e 5, del D. Lgs n. 285/1992, secondo il punto 1.5 che di seguito si riporta:

1.5 Con effetto a partire dall'esercizio finanziario 2020, la quota dei proventi sanzionatori riscossi a seguito dell'accertamento di violazioni alle norme del C.d.S. destinata dal Comune di Vado Ligure alla previdenza complementare per il personale di Polizia Municipale sarà stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, con l'apposita deliberazione ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c) e 5 C.d.S. Detta somma complessiva sarà determinata moltiplicando l'importo annuo procapite fissato per il numero di dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'importo procapite sarà riparametrato in dodicesimi

mensili per i dipendenti che non abbiano prestato servizio presso il Comando di Polizia Municipale per l'intera annualità, con riconoscimento del rateo mensile pieno in caso di prestazione lavorativa superiore ai 15 giorni nel mese;

RICHIAMATO il D.L. 29/03/1991, n. 103 convertito in Legge 01/06/1991, n. 166 che all'art. 9 bis, comma 2, prevede il versamento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori di un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento delle somme destinate a forme di previdenza integrativa;

VISTO l'art. 98 del CCNL 16 novembre 2022 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, ad oggetto “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada”;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore VI - Corpo di Polizia Municipale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore II -Economico-Finanziario;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di determinare, per l'anno 2025, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 300.000,00, di cui:

- proventi ex articolo 208 C.d.S.: € 280.000,00;
- proventi ex articolo 142 C.d.S.: € 20.000,00;

2) di destinare una quota superiore al 50% dei suddetti proventi ex art. 208 C.d.S., al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di € 67.334,00, così come previsto dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, pari a complessivi € 180.666,00, nel rispetto dei vincoli fissati dall'art. 208, comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992, per le finalità di seguito specificate:

Lett.	Finalità	Importo €
a)	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)	28.347,00

b)	Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)	107.000,00
c)	Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (restante parte)	45.319,00
	Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente	
	Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente	
	Redazione dei piani urbani del traffico	
	Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)	
	Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado	
	Forme di previdenza e assistenza complementare	
	Interventi a favore della mobilità ciclistica	
	Assunzione di personale stagionale a progetto	
	Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni	
	Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale	
TOTALE		180.666,00

- 3) di destinare la restante quota dei proventi ex art. 208 pari a € 32.000,00 alle finalità previste dal comma 5 e 5-bis del medesimo art. 208;
- 4) di determinare in € 1.300,00 pro-capite, per complessivi € 16.900,00, la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che saranno riscosse dall'ente nell'anno 2025, a seguito dell'accertamento di violazioni alle norme del C.d.S. (art. 208), destinata alla previdenza complementare per il personale del Corpo di Polizia Municipale, con conseguente versamento sulle posizioni individuali nel Fondo negoziale Perseo-Sirio;
- 5) di dare atto che, a fronte del predetto contributo datoriale destinato alla previdenza integrativa, si provvederà anche al versamento in favore della gestione pensionistica di legge cui sono iscritti i lavoratori di un contributo di solidarietà, ad esclusivo carico del datore di lavoro, nella misura del dieci per cento delle somme destinate a tale finalità, per complessivi € 1.690,00;
- 6) di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, C.d.S., il 100% dei proventi relativi all'anno 2025 delle sanzioni amministrative per violazioni costituite dal superamento dei limiti di velocità, per un importo complessivo pari a € 20.000,00, al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari a € 1.582,00, così per complessivi € 18.418,00, per le finalità previste dallo stesso comma 12-ter dell'art. 142 C.d.S. e segnatamente per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione

stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ed ai vincoli di finanza pubblica;

- 7) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2025 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
- 8) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2025/2027.

*** **

Dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi resi in forma palese;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

***. v. ***

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO
GILARDI FABIO ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa